Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 03/11/2020

FATTO

Il ricorrente espone di essere titolare di un buono fruttifero appartenente alla serie “Q/P”, emesso in data 5.9.1987 ed incassato in data 8.5.2013, prima della scadenza trentennale. Deduce che, all'atto del rimborso l’intermediario avrebbe liquidato la minor somma di euro 21.573,06 (anziché di euro 40.032,87), calcolata in base ai tassi d’interesse della serie “Q”, secondo i criteri di calcolo indicati nel d.m. 13.6.1986, mentre avrebbe dovuto far riferimento ai diversi e maggiori tassi di riferimento stampigliati sul retro del buono, come da perizia e relativo calcolo allegati.
Esperito infruttuosamente il reclamo, l’istante ha proposto ricorso dinanzi all’Arbitro, al quale ha chiesto la condanna dell’intermediario al pagamento della differenza di euro 18.459,81, spettante secondo la tabella riportata sul retro del titolo per ogni bimestre, dal 21° anno e per 24 bimestri, poiché il titolo è stato riscosso anticipatamente, in data 8.5.2013; oltre le spese di perizia depositata, pari ad euro 312,00 e come da pro forma di fattura.
Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l’intermediario convenuto ha contestato la richiesta di parte istante, rilevando che: *i)* i buoni fruttiferi in esame risultano appartenenti alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera “Q”, istituita con d.m. 13.6.1986; *ii)* i detti buoni sono stati emessi mediante utilizzo dei moduli della precedente serie “P”, con l’ apposizione di due timbri: un timbro sul fronte del titolo, recante la serie del buono e un timbro sul retro del titolo, recante i nuovi tassi di interesse; *iii)* nello specifico, venivano correttamente apposti i timbri sul modulo del buono (serie “P”) provvedendo alla

liquidazione come buono di serie "Q" e in ossequio alle prescrizioni di cui al d.m.; *iv)* il timbro apposto sostituisce in *toto* ogni scritta sottostante; *v)* il ricorrente prescinde totalmente dal fatto che sul buono sono stati più volte impressi i timbri indicanti l'appartenenza alla serie "Q/P" e sorvolerebbe sul fatto che la disciplina dei rendimenti dei buoni serie "Q/P" è contenuta nel d.m. del 13.6.1986 che, pubblicato in G.U., avrebbe dovuto essere conosciuto dal ricorrente stesso; *vi)* all'atto della sottoscrizione del buono, il relativo titolare avrebbe con la normale diligenza verificare le caratteristiche del buono. L'affidamento del ricorrente risulta, pertanto, infondatamente invocato, in quanto il sottoscrittore del buono in esame conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal d.m. o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (al riguardo cita e allega: Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n.10105/2019); *vii)* la conoscenza delle caratteristiche dei buoni è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, col che la pubblicazione del d.m. 13 giugno 1986 ha, dunque, assolto pienamente alla funzione di trasparenza; *viii)* veniva riconosciuto al ricorrente esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del d.m., come indicato nelle tabelle allegate allo stesso. In particolare, sono stati corrisposti, sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal d.m. (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° alla riscossione del buono, l'importo, calcolato – sempre secondo il d.m. – per ogni bimestre, sulla base dell'interesse (semplice) al tasso massimo raggiunto del 12%.
L'intermediario, previo richiamo a taluni precedenti dell'Arbitro e di decisioni del Giudice ordinario, ha chiesto quindi di dichiararsi inammissibile, irricevibile, improcedibile il ricorso.
Con le proprie repliche, il ricorrente ha precisato che sul buono in oggetto nessuna modifica è stata apportata in relazione ai rendimenti da applicarsi per il periodo successivo al 20° anno, così, in assenza di qualsiasi altra indicazione, lo stesso ha chiaramente fatto affidamento sulla validità delle condizioni economiche riprodotte sul titolo con riferimento agli anni successivi al 20°. Ha insistito pertanto per l'integrale accoglimento del ricorso, richiamando, a sostegno delle proprie difese, numerosi precedenti di giurisprudenza dell'Arbitro, di legittimità e di merito.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale, emesso per il valore nominale di lire 5.000.000 in data 5.9.1987 e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986.
Il titolo risulta essere stato posto all'incasso dal ricorrente in data 5.8.2013, prima del termine trentennale, previo rimborso, da parte dell'intermediario, della somma di euro 21.573,06, che l'istante lamenta esser stata calcolata in violazione della tabella retrostante il titolo, per quanto concerne il periodo dal 21° anno al 30° anno.
Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'intermediario al pagamento di euro 18.459,81, pari alla differenza tra il rendimento complessivamente maturato (euro 40.032,87) e quanto corrisposto dall'intermediario all'atto della liquidazione (euro 21.573,06). Occorre tuttavia precisare che l'istante, mentre nelle conclusioni del proprio ricorso fa riferimento a 24 bimestri maturati successivamente al 20° anno, nel corpo dello stesso atto indica 34 bimestri maturati dopo il secondo decennio; inoltre, mentre nel reclamo la domanda è quantificata in euro 19.263,01, mentre con il ricorso l'istante chiede la minor somma di euro 18.459,81.
Ciò posto, dall'esame documentale del titolo, emerge che il buono è stato emesso

utilizzando un modulo cartaceo originariamente stampato per la serie "O", su cui risulta una doppia correzione sul lato fronte, prima con l'indicazione della serie "P" e poi con l'apposizione dei timbri con la dicitura "Serie Q/P". Sul lato posteriore del buono vi è apposto un primo timbro, che reca la dicitura "BFP serie P/O" con indicazione dei tassi della "serie P" fino al 20° anno; vi è poi un ulteriore timbro, quasi illeggibile nella copia in atti, con la dicitura "B.F. serie Q/P", modificativo dei tassi di interesse fino al 20° anno, con adeguamento ai tassi della serie "Q", ex art. 5 del D.M. del giugno 1986, ovverosia rispettivamente 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,50% dall'11° al 15° anno e 12% dal 16° al 20° anno, la cui applicazione fino al 20° anno non è controversa tra le parti.
Non sfugge tuttavia che per quanto concerne il periodo dal 21° anno e sino al 30° anno si rinviene l'originaria tabella stampata sul modulo cartaceo, recante i rendimenti della Serie "O", con l'annessa nota in calce, ove è prevista l'indicazione delle condizioni pari a "*..lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato, fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*".
Nessuna correzione risulta quindi apposta per il decennio successivo, i cui tassi restano disciplinati dalla previsione originariamente scritta sulla carta.
E difatti, l'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, intervenuto prima dell'emissione del titolo in questione, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione del titolo in esame, ha imposto agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti (ciò che l'emittente non ha fatto, nel caso di specie, con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno).
E difatti, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173, codice postale, disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (C. Cost., n.26/2020).
Va quindi tenuto conto del principio sancito dal Collegio del coordinamento, cui questo Arbitro si conforma, chiarito nella decisione n. 6142/2020, per cui, "*per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di variazione dei tassi secondo il differente regime, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo*", con la conseguenza che l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° anno e sino alla data di rimborso del buono, secondo i tassi riportati al netto della ritenuta.
Non può essere accolta la richiesta restitutoria dell'istante avente ad oggetto il rimborso delle spese di perizia, di cui lo stesso si è avvalso per l'istruttoria preliminare della controversia e che, per tale ragione, deve restare a carico di parte istante. Trattandosi di una richiesta restitutoria e non già risarcitoria, non può applicarsi il noto orientamento di questo Collegio (cfr., Coll. Napoli, n. 3498/2012) secondo cui, ove sopportati i costi per l'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa prendersi in considerazione quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente equitativamente determinato dal Collegio.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario

corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO